

### Motivi della decisione

Con atto depositato il 26 maggio 2008, il Pubblico Ministero richiedeva il rinvio a giudizio di Levis Claudio e Perrini Tancredi, in epigrafe generalizzati, perché rispondessero dei reati loro rispettivamente ascritti.

In esito all'odierna udienza, interrogati gli imputati ed acquisita la documentazione contenuta nel fascicolo, le parti concludevano come dal verbale riportato.

Osserva in primo luogo il Collegio, esaminando l'imputazione contestata al Levis, che il capo d'accusa si fonda essenzialmente su tre circostanze:

- l'aver l'imputato svolto "illegittimamente a sinistra su via Portuense nonostante la presenza dell'inizio di una linea di mezzercia continua";
- l'aver egli effettuato una "manovra repentina in rapporto al flusso di traffico in quel momento esistente", senza dare la dovuta precedenza ai veicoli provenienti da entrambi i sensi di marcia";
- l'aver egli, con tale manovra, costretto " il ciclomotore guidato da Ambrosetti Andrea ad allargarsi alla sua sinistra al fine di evitare l'impatto", determinando così, "per tale improvvisa ed azzardata manovra", il tamponamento del suddetto ciclomotore ad opera della moto Yamaha che, condotta da Genovese Giuseppe, si accingeva a sorpassarlo.

Orbene, la disamina delle risultanze processuali, particolarmente approfondite anche con l'espletamento di numerosi accertamenti tecnici, porta ad affermare che i profili di colpa evidenziati nell'imputazione ora in argomento non sono non hanno trovato un attendibile riscontro ma in qualche caso sono stati oggettivamente smentiti da altri elementi probatori raccolti nel corso delle indagini preliminari ( donde altresì l'insussistenza dei presupposti per la verifica dibattimentale, che, ad avviso del Collegio, non potrebbe apportare alcuna modifica del quadro acquisito all'odierna udienza, data la già rimarcata copiosità ed esaustività di quanto assunto durante le predette indagini ).

Passando al vaglio delle singole contestazioni sollevate al Levis per dar luogo alla delincata ipotesi di omicidio colposo a suo carico, la prima delle imprudenze registrate non è in alcun modo ravvisabile, ove si consideri che la manovra di immissione sulla via Portuense era consentita dalla segnaletica stradale, secondo la quale il mezzo guidato dall'imputato aveva anzi precedenza rispetto ai veicoli provenienti dalla sua sinistra.

E' infatti accertata l'inesistenza sul luogo di segnali di STOP o dell'obbligo di dare precedenza per coloro che, come il Levis, provenivano dalla via Clivo Portuense, così come accertata è, contrariamente a quanto in un primo tempo rilevato dagli operanti, la presenza della linea tratteggiata di fronte alla suindicata via ( v. in atti foto e informativa del Corpo di Polizia Municipale corredata da grafico con l'esatta descrizione della segnaletica ).

Viene dunque a mancare il fondamento di questa prima contestazione, non potendosi affermare che la manovra di svolta a sinistra sia stata "illegittimamente" eseguita dal Levis.

Sotto il secondo aspetto, vale a dire la repentinità della manovra in rapporto al flusso di traffico rilevabile all'atto del sinistro, non vi è alcuna prova ( tecnica o testimoniale ) suscettibile di dimostrare che il minore abbia proseguito "di slancio" la sua corsa immettendosi sulla via Portuense ma al contrario, secondo la informativa del Corpo di Polizia Municipale che ha ricostruito l'incidente, il mezzo condotto dal minore, il quale sostiene di essersi addirittura fermato, sarebbe avanzato gradualmente prima di impegnare la suddetta via, effettuando una manovra che, per le suesposte considerazioni, gli era innegabilmente consentita ( circostanza quest'ultima che di per sé sola inficia la valenza delle argomentazioni svolte dai Consulenti del Pubblico Ministero e della parte lesa, laddove basano la loro tesi rivolta ad affermare la responsabilità del Levis sul divieto della manovra di svolta a sinistra ).

Va inoltre aggiunto, ad avvalorare il fatto che non sia comprovata la repentinità della manovra, che l'autovettura proveniente dalla sinistra rispetto al senso di marcia del ciclomotore condotto dal Levis si è fermata senza ricorrere ad una brusca frenata ( v. sommarie informazioni resc il 2 febbraio 2006 da Spizzichino Michele, il quale, in caso contrario, avrebbe certamente fatto riferimento a questa circostanza ).

Di qui, entrando nell'esame del terzo profilo di colpa, la valutazione, ai fini del rapporto di causalità tra le diverse condotte e l'evento, dei comportamenti posti in essere dall'Ambrosetti e dalla vittima.

Il primo ( v. ancora dichiarazioni dello Spizzichino, si trovava a ridosso della vettura fermatasi allorché il Levis si è immesso sulla via Portuense, per cui ha dovuto frenare ed allargarsi sulla sinistra, dimostrando in tal modo che non stava rispettando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva.

Il secondo, oltre a non osservare evidentemente il medesimo obbligo, stava sopraggiungendo "ad alta velocità" ( così lo Spizzichino ), valutazione questa che trova riscontro nelle conseguenze dell'impatto tra il veicolo guidato dall'Ambrosetti e la moto condotta dal Genovese e che è stata ammessa anche dai Consulenti della parte lesa e del Pubblico Ministero, che l'ha trasfusa nel capo d'imputazione.

Occorre per completezza soffermarsi su altri tre dati: il primo, che si risolve in un ulteriore elemento a discarico, è costituito dal fatto che gli operanti non hanno elevato contravvenzioni al Levis in relazione ai comportamenti descritti nella imputazione, contestandogli unicamente le violazioni concernenti la mancata dotazione sul ciclomotore dello specchietto retrovisore e l'aver trasportato un passeggero sul veicolo stesso, infrazioni che non hanno minimamente inciso sulla dinamica dell'incidente; il secondo, che avrebbe avuto altrimenti notevole pregnanza in senso accusatorio, è il non esservi stata alcuna collisione tra la moto Yamaha della vittima e il ciclomotore guidato dal minore; il terzo, da considerarsi ambivalente e quindi non idoneo a comprovare la responsabilità del minore, è rappresentato dall'atteggiamento di quest'ultimo e del Perrini dopo il sinistro, in quanto l'aver chiesto informazioni al riguardo non può risolversi in una ammissione di colpa né assurgere a dignità di prova ( v. in proposito le dichiarazioni di Catalani Fabrizio il 22 marzo 2006 ).

In definitiva, il contesto desumibile dal materiale probatorio sottoposto al giudizio del Collegio induce a ritenere che l'azione compiuta dal Levis sia stata al più l'occasione dell'evento letale e non una concausa, che va ricercata in altre direzioni che ovviamente saranno sottoposte all'autorità giudiziaria competente.

Il Levis va pertanto prosciolto dal delitto di omicidio colposo a lui ascritto perché il fatto non sussiste, posta la inidoneità degli elementi acquisiti per sostenere l'accusa in giudizio.


Per quel che concerne la rimanente imputazione, va rilevato che essa trova il suo presupposto sulla circostanza, esclusa per quanto finora dedotto, che a provocare l'incidente sia stato il Levis ma, anche a voler prescindere da ciò, deve sottolinearsi che, trattandosi di fattispecie punibile a titolo di dolo, siffatto elemento non è attendibilmente riscontrabile in relazione alla dinamica dell'incidente e alla impossibilità di dimostrare che essi siano stati consapevoli di quanto accaduto ( non va dimenticato che ormai il loro ciclomotore stava allontanandosi in direzione opposta a quella dove, dopo averne perso il controllo, il Genovese ha proseguito con la moto ).

Ne consegue che anche in questo caso ricorrono le condizioni per la declaratoria di non luogo a procedere nei confronti dei due imputati in ordine al reato loro in concorso ascritto perché il fatto non costituisce reato.

P Q M

Visto l'art. 425, comma 3, c.p.p.,  
dichiara non luogo a procedere nei confronti di Levis Claudio in ordine al delitto ascrittogli  
perché il fatto non sussiste.  
Dichiara non luogo a procedere nei confronti del Levis e di Perrini Tancredi in ordine al reato  
sub B) perché il fatto non costituisce reato.  
Deciso in Roma il 17 marzo 2009.

Il Presidente est.



Decorato in ...

oggi 1-4-09

A. C. ...

